

ALL. 4

CONSIGLIERI
UFF. LEGALE
UFF. AMM.

Segreteria CNI

Da: InterpelloSicurezza [InterpelloSicurezza@lavoro.gov.it]
Inviato: lunedì 14 luglio 2014 12.31
A: 'Segreteria CNI'
Cc: 'Massimo Ciammola'
Oggetto: R: Richiesta interpello su riconoscimento associazioni di professionisti senza scopo di lucro
Allegati: Interpello 10-2014.pdf, trasmissione interpello 10-2014.pdf

Si trasmette la risposta all'interpello in oggetto.
Il Presidente della Commissione
Giuseppe Piegari

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

16/07/2014 E-rsp/4309/2014



Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 10/2014

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 11/07/2014
Prot. 37 / 0012637 / MA007.A001

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo alla definizione di Associazioni di professionisti senza scopo di lucro di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.*

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione delle associazioni di professionisti senza scopo di lucro previste dall'Allegato A, lettera B), punto 1.1. lett. e) dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.

Al riguardo va premesso che l'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. In particolare l'allegato A, lettera B) individua, al punto 1, i soggetti formatori tra i quali "gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra" (punto 1.1. lett. e)).

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione ritiene che, con la dicitura "associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali", l'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 intenda riferirsi a qualunque associazione necessariamente connotata, negli atti di costituzione, dall'assenza di finalità lucrative e che sia stata espressamente riconosciuta dall'ordine o collegio professionale di riferimento - in base a specifiche procedure, la cui discrezionalità è

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 10/2014

rimessa al medesimo ordine o collegio professionale - sempre che si tratti di un ordine o collegio relativo alle figure professionali di cui all'art. 98 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Ing. Giuseppe PIEGARI

Giuseppe Piegari



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 11/07/2014
Prot. 37 / 0012637 / MA007.A001



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Via IV Novembre, 114

00187 Roma

Prot.

Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo alla definizione di Associazioni di professionisti senza scopo di lucro di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.*

La Commissione per gli Interpelli, di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, ha formulato la seguente risposta, nella riunione del 26/06/2014, al quesito avanzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri relativo all'oggetto.

Per delega
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Paolo PENNESI)